

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 113

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FUSARO

*Presentata il 20 giugno 1979*

Modifiche alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario, in sede di norme transitorie, prevede per il contribuente interessato l'obbligo di presentare, entro determinati termini, istanza per la trattazione dei ricorsi e delle impugnative pendenti all'atto di entrata in vigore del nuovo ordinamento.

In difetto di una tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente.

Infatti l'articolo 44 su menzionato nel suo complesso così si articola:

« Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'articolo 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'articolo 43 e presentata all'ufficio finanziario competente.

Nell'istanza il contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15.

In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma è stata depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorché non ne sia stata effettuata la notificazione.

Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'articolo 43 ».

Va osservato che in sede di prima applicazione la norma diede luogo a diverse e contrastanti opinioni e riserve specialmente nei confronti del Ministero delle finanze che non ha esitato ad affermare che la mancata presentazione dell'istanza di trattazione della causa entro il termine prestabilito comporta l'estinzione del procedimento giudiziario.

Analogo atteggiamento hanno avuto le commissioni tributarie con grave pregiudizio per gli stessi contribuenti che per la semplice omissione di un atto processuale si sono vista preclusa ogni ulteriore difesa dei propri interessi.

A prescindere poi dalla considerazione che sotto il profilo costituzionale emerge chiaramente una disparità di trattamento tra contribuenti e fisco per il mancato obbligo di quest'ultimo di presentare la istanza di fissazione di udienza, va rilevato che la pesante situazione presso gli uffici finanziari in ordine alla istruttoria dei ricorsi non può comunque giustificare la soluzione legislativa adottata in sede di decreto delegato di fare ricadere tutte le conseguenze negative della disfunzione amministrativa sui contribuenti, i quali molto spesso si trovavano nella impossibilità

di conoscere l'esatta posizione giuridica dei loro ricorsi. A ciò si deve ancora aggiungere la considerazione che molti contribuenti omisero di presentare ricorso perché pendevano presso la Corte costituzionale numerose eccezioni di incostituzionalità e perché si presumeva che la norma stessa sarebbe stata dichiarata incostituzionale anche se poi ciò non avvenne (sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 1977).

Si ritiene pertanto, onorevoli colleghi, che una soluzione legislativa del problema si imponga sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo della opportunità politica anche per dimostrare una diversa instaurazione di rapporti fra fisco e contribuenti.

La presente proposta di legge ha pertanto lo scopo di consentire una eventuale riproposizione del ricorso secondo le modalità previste nella nuova disciplina del contenzioso e di rendere validi ed efficaci i ricorsi e le impugnative già riproposte.

In base a queste brevissime considerazioni confidiamo, onorevoli colleghi, nel vostro assenso e in una sollecita approvazione.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente:

« In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorre il termine per la riproposizione del ricorso dell'impugnativa alle stesse commissioni tributarie secondo le disposizioni del capo terzo ».

**ART. 2.**

Per le ordinanze di estinzione emanate ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la riproposizione del ricorso o dell'impugnazione decorre dalla data sopraindicata.

Rimangono in ogni caso salvi i ricorsi o le impugnative già riproposti alla data di entrata in vigore della presente legge.